

**CRITERI E MODALITÀ PER L'ISCRIZIONE AL REGISTRO E PER LA CONCESSIONE DI
CONTRIBUTI
(Legge 241/90)**

A) ISCRIZIONE AL REGISTRO

Definizioni

L'art. 2 della Legge N. 22 del 08 novembre 2010 "Interventi per la valorizzazione delle manifestazioni storiche e palii", definisce "manifestazioni storiche di interesse locale"

- A. le rappresentazioni rievocative di rilevanti avvenimenti storici le cui origini sono comprovate da fonti documentali;
- B. le manifestazioni che ripropongono usi, costumi e tradizioni proprie dell'immagine e della identità regionale, caratterizzate da particolare valore storico e culturale e che sono organizzate, secondo la periodicità che le contraddistingue, in maniera ricorrente da almeno quindici anni.

Le manifestazioni storiche sopra indicate ai fini della citata legge devono essere classificabili come palii, giostre, rievocazioni storiche, da intendersi come segue:

- I) "palio" è la manifestazione storica il cui evento centrale sia costituito da una contesa fra atleti o animali effettuata con prove di abilità o di velocità, con particolare riferimento alle gare equestri o simili;¹
- II) "giostra" è la manifestazione storica il cui evento centrale sia costituito da una gara fra concorrenti su cavalcatura i quali, a imitazione delle giostre medievali, debbano colpire con una lancia, o attrezzo simile, il "buratto" ovvero il simulacro di un avversario;

alla "giostra" sono parificati il "torneo" e la "quintana" intesi come di seguito

- III) "quintana" è la manifestazione storica il cui evento centrale sia costituito da una gara fra concorrenti su cavalcatura i quali, a imitazione delle quintane medievali, debbano colpire con una lancia, o attrezzo simile, un anello quale bersaglio;
- IV) "torneo" è la manifestazione storica il cui evento centrale sia costituito da una simulazione di duello in armi tra due o più persone su cavalcatura a imitazione dei tornei cavallereschi medievali,
- V) "rievocazione storica" è la manifestazione storica che, attraverso iniziative d'intrattenimento con personaggi in abiti storici appropriati e allestimenti appositamente realizzati, intende operare un'efficace azione di promozione della conoscenza storica e della cultura locale. Sono da intendersi quali rievocazioni storiche gli eventi ricostruttivi e gli eventi rievocativi,
 - a. "evento ricostruttivo" è l'evento teso a 'ricostruire' un rilevante avvenimento storico le cui origini sono comprovate da fonti documentali (di cui al suddetto punto A).
 - b. "evento rievocativo" è l'evento che ripropone usi, costumi e tradizioni proprie dell'immagine e della identità regionale, caratterizzata da particolare valore storico e culturale (di cui al suddetto punto B).

¹ la "regata" o il "palio remiero" rientrano nella definizione

Iscrizione

Presentazione della domanda

Soggetti aventi titoli a presentare domanda:

Possono presentare domanda le istituzioni private, le fondazioni, gli enti e le associazioni senza fini di lucro che:

- 1) abbiano tra le finalità statutarie l'attività rievocativa, o la tutela e la promozione di usi, costumi e tradizioni proprie dell'immagine e della identità regionale,
- 2) siano in possesso di atto costitutivo e statuto redatti in forma pubblica o scrittura privata registrata,
- 3) risultino essere a pieno titolo soggetto organizzatore dell'evento per cui presentano la domanda da almeno 3 edizioni

Il soggetto organizzatore di un Palio, Giostra o Rievocazione Storica che intenda richiedere per la manifestazione l'iscrizione al "Registro delle Manifestazioni Storiche di interesse locale" (di seguito "Registro") previsto dall'Art. 3 Comma 1 della Legge citata deve presentare domanda su carta intestata, comprensiva di autocertificazione sottoscritta dal legale rappresentante con cui si dichiara che la manifestazione "è rappresentazione rievocativa di un rilevante avvenimento storico" (come da art. 2 c. 1 lettera a) L.R 22/2010) ovvero "che ripropone usi, costumi e tradizioni proprie dell'immagine e della identità regionale, caratterizzata da particolare valore storico e culturale e che è organizzata, secondo la periodicità che la contraddistingue, in maniera ricorrente da almeno quindici anni" (come da art. 2 c. 1 lettera b) L.R 22/2010).

La domanda deve essere corredata dal questionario informativo sulle caratteristiche dell'evento e del soggetto che lo organizza (**Allegato A1** per le manifestazioni di cui all'art. 2 c. 1 lettera a) L.R 22/2010, ovvero **Allegato A2** per le manifestazioni di cui all'art. 2 c. 1 lettera b) L.R 22/2010), nonché da copia dell'Atto Costitutivo e dello Statuto.

La domanda deve essere presentata alla Regione del Veneto - Direzione Attività Culturali e Spettacolo Cannaregio 168 30121 VENEZIA entro e non oltre il 30 settembre di ogni anno.

Per l'anno 2011 tale termine viene eccezionalmente fissato al 30 novembre.

Valutazione delle domande

Le domande di iscrizione, sia per quanto riguarda gli Eventi Ricostruttivi che gli Eventi Rievocativi, saranno esaminate dalla Direzione Attività Culturali e Spettacolo che le valuterà secondo due serie di parametri:

- Valutazione ambientale (ovvero dell'adeguatezza del luogo in cui si tiene l'evento; del livello complessivo dell'organizzazione; dell'Ente Organizzatore; del coinvolgimento del territorio e dei suoi abitanti)
- Valutazione della ricostruzione (ovvero della coerenza storica dell'evento per quanto riguarda abiti, accessori, attrezzature, scenografie, musiche, ricette, etc...; del ruolo che l'evento riveste all'interno dell'attività culturale del territorio; della qualità e natura dei partecipanti)

Accettazione della domanda

Entro il termine di settantacinque giorni dalla presentazione della domanda la Direzione comunica al richiedente l'avvenuta iscrizione o meno della manifestazione al Registro Regionale. Entro tale periodo la Direzione può chiedere supplementi informativi e ulteriori chiarimenti. Dalla data di iscrizione al Registro il soggetto gestore della manifestazione è tenuto ad esporre il logo regionale delle manifestazioni storiche di interesse locale su tutto il materiale promozionale.

La Direzione ha facoltà di effettuare verifiche periodiche sulle manifestazioni iscritte al fine di constatare il permanere dei requisiti richiesti dal Registro e di prendere eventuali provvedimenti, quali la sospensione o la cancellazione del registro, in caso di gravi e comprovate mancanze.

Giornata Regionale delle Manifestazioni Storiche

Viene istituita la “Giornata Regionale delle Manifestazioni Storiche” quale momento di incontro, informazione, verifica e aggiornamento delle manifestazioni iscritte al “Registro delle Manifestazioni Storiche di interesse locale”. Tale giornata verrà realizzata a partire dal 2012 a inizio primavera o nel tardo autunno di ogni anno.

B) CONCESSIONE DI CONTRIBUTI

Possono presentare domanda solo i soggetti iscritti al registro di cui al precedente punto A.

Qualora il soggetto organizzatore di un evento iscritto al Registro dovesse cambiare, questi dovrà darne tempestiva comunicazione alla Direzione attività culturali e spettacolo della Regione del Veneto. Questa dovrà valutare se sia garantita la necessaria continuità con il nuovo soggetto organizzatore o se invece l'evento dovrà essere temporaneamente estromesso dal Registro, in attesa che il nuovo soggetto organizzatore abbia portato a termine un intero triennio di gestione.

Modalità e tempi per la presentazione delle domande di contributo: al fine di consentire un congruo tempo per la valutazione dei progetti, le domande dovranno essere presentate entro il 31 dicembre dell'anno precedente alla manifestazione, utilizzando esclusivamente il modulo **All.A3** - che verrà reso disponibile sul sito della Regione del Veneto.

Per le domande di contributo in favore di eventi in programma nell'anno 2012 tale termine viene eccezionalmente fissato al 28 febbraio 2012.

Le domande di contributo dovranno essere obbligatoriamente corredate da:

- relazione che illustri finalità e modalità di realizzazione della proposta progettuale;
- data di inizio e conclusione dell'attività;
- piano finanziario con indicate le spese e le ipotesi di entrate.

Le domande dovranno essere presentate al seguente indirizzo:

Regione del Veneto - Giunta Regionale
Direzione Attività Culturali e Spettacolo
Cannaregio 168
30121 VENEZIA

Definizione del contributo: ai fini della definizione del contributo sarà valutato l'efficace perseguimento dei seguenti obiettivi:

- a. promozione della ricerca storica e culturale e diffusione della conoscenza delle tradizioni e del territorio regionale;
- b. promozione della qualità, realizzazione, conservazione e salvaguardia degli elementi costitutivi, quali arredi, manufatti, costumi, musiche, di carattere storico, strettamente legati e pertinenti allo svolgimento delle manifestazioni stesse;
- c. promozione dei centri storici sede delle manifestazioni storiche;
- d. coinvolgimento di soggetti giuridici che si propongono, quale finalità statutaria, l'organizzazione delle manifestazioni storiche di interesse locale;
- e. aggregazione e coesione sociale;
- f. coinvolgimento del mondo della scuola e lo stimolo dell'apprendimento scolastico.

Saranno inoltre privilegiate in sede di valutazione le richieste di contributo i cui progetti

- a. realizzino circuiti (reti) fra manifestazioni storiche di interesse locale
- b. coinvolgano città europee con le loro tradizioni e culture e ne assicurino forme agevolate di fruibilità, concorrendo a favorire la promozione turistica dei rispettivi territori;
- c. realizzino congressi, seminari, siti informatici, documentari, mostre, festival, celebrazioni, ricerche e studi finalizzati alla riqualificazione e messa in rete degli eventi iscritti al Registro;

- d. realizzino attrezzature, costumi, scenografie, service e quant'altro possa risultare necessario all'ottimale svolgimento di un Palio, Giostra o Rievocazione Storica che possano costituire un patrimonio usufruibile da tutti gli eventi iscritti al Registro

Esclusione

Nel caso in cui venga riscontrata, in sede di istruttoria, la non rispondenza della domanda ai criteri individuati, sarà data agli interessati comunicazione negativa.

Entro il termine di **dieci giorni** dal ricevimento di tale comunicazione, gli interessati potranno presentare per iscritto le loro osservazioni.

I contributi concessi con la presente normativa non possono essere cumulati con altri contributi concessi, per la realizzazione dello stesso progetto, con altre leggi regionali.

Approvazione dei progetti. La Giunta regionale, acquisito il parere della competente commissione consiliare, approva l'elenco dei progetti ammessi e finanziabili, entro il limite della disponibilità, con l'indicazione dell'importo del contributo concesso, nonché la graduatoria degli eventuali progetti non finanziati per esaurimento dello stanziamento disponibile.

La competente Direzione attività culturali e spettacolo (di seguito "Direzione") provvederà all'invio agli interessati della comunicazione di concessione del contributo.

Il soggetto interessato dovrà, **entro 30 giorni** dal ricevimento della comunicazione di concessione del contributo, presentare una dichiarazione di accettazione e impegno ad assicurare la copertura finanziaria della rimanente spesa prevista per l'attuazione dell'iniziativa, nonché di ogni maggiore spesa comunque sopravvenuta.

In caso di mancata comunicazione di accettazione, il contributo non viene confermato e si provvederà allo scorrimento delle graduatorie con decreto del Dirigente della Direzione Regionale competente.

Il progetto dovrà essere realizzato secondo le modalità e i tempi indicati nella domanda salvo eventuali variazioni tempestivamente comunicate alla Regione.

Il termine per la presentazione della documentazione di rendicontazione del progetto, ai fini della liquidazione del contributo, è fissato al 31 dicembre dell'anno successivo a quello di riferimento, salvo proroga autorizzata, su motivata richiesta, con atto del Dirigente della Direzione Regionale competente.

Modalità di liquidazione

La liquidazione del contributo sarà effettuata su presentazione della seguente documentazione:

Autocertificazione contenente:

- a) relazione sulla realizzazione dell'iniziativa finanziata;
- b) prospetto riepilogativo delle spese sostenute, riferite all'iniziativa finanziata;
- c) prospetto riepilogativo delle entrate riferite all'iniziativa finanziata.

L'importo complessivo da rendicontare dovrà superare almeno del 50% il valore del contributo concesso.

La Direzione provvederà a verifiche periodiche a campione sulle manifestazioni iscritte al registro che abbiano ottenuto un contributo, al fine di constatare la veridicità di quanto dichiarato in sede di autocertificazione. In caso di dichiarazioni mendaci, il soggetto sottoscrittore oltre alle responsabilità civili e penali previste dalla legge, potrà essere sanzionato con l'esclusione dalla possibilità di accedere a contributi regionali per un periodo di cinque anni.

Appendice: tabella per la valutazione delle richieste di contributo 1

Ai fini della definizione del contributo la valutazione procede attribuendo un valore numerico di riferimento per gli obiettivi indicati dalla legge:

La manifestazione persegue efficacemente	fino a punti
I. la ricerca storica e culturale e la diffusione della conoscenza delle tradizioni e del territorio regionale;	9
II. la promozione dei centri storici sede delle manifestazioni storiche;	8
III. la promozione della qualità, la realizzazione, la conservazione e la salvaguardia degli elementi costitutivi, quali arredi, manufatti, costumi, musiche, di carattere storico, strettamente legati e pertinenti allo svolgimento delle manifestazioni stesse;	5
IV. il coinvolgimento del mondo della scuola e lo stimolo dell'apprendimento scolastico.	4
V. l'aggregazione e la coesione sociale;	3
VI. il coinvolgimento di soggetti giuridici che si propongono, quale finalità statutaria, l'organizzazione delle manifestazioni storiche di interesse locale;	2